REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 295

Anno 45 **29 dicembre 2014** **N. 364**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 23 DICEMBRE 2014, N.88

Approvazione procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per le annualità 2015, 2016 e 2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 23 DICEMBRE 2014, N.88

Approvazione procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per le annualità 2015, 2016 e 2017

IL COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi del DPCM del 25/8/2014

Il Sottosegretario della Giunta regionale Alfredo Bertelli assunte, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014 n.91, convertito con legge 11 agosto 2014 n.116 con DPCM 25 agosto 2014, in conseguenza della cessazione anticipata del mandato del Presidente della Regione, le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di cui all'art.1 del d.l. 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visti in particolare:

◦ l'articolo 1 comma 5, che prevede, per l'attuazione degli interventi, la possibilità da parte dei Presidenti delle regioni di avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi con possibilità, a tal fine, di costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità;

◦ l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" - articolo 3 bis e, in particolare:

- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9; le assunzioni sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime; il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati.

- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del citato D.L. n. 74/2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 *"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"* convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 commi 9ter, 9quater e 9quinquies:

- "9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.

- 9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: «9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016».

- 9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis».”

Preso atto che a fronte dei nuovi importi inseriti nel comma 9 art. 3-bis del dl 95/2012 pari a euro 25.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000,00 per l'anno 2016, occorre provvedere al riparto ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 3-bis, decreto 95/2012.

Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 31 del 30 agosto 2012 “*Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012”;*

- n. 33 del 31 agosto 2012, *“Riparto per le assegnazioni alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro”;*

- n. 87 del 19 luglio 2013, *“Servizio di somministrazione di lavoro affidato a Obiettivo lavoro, Agenzia per il lavoro spa, in data 23 ottobre 2012. Incremento dell’importo ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010”.*

- n. 93 del 1 agosto 2013, *“Riparto per l’assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse previste per l’assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione procedure di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro”.*

- n. 40 del 16 maggio 2014, *“Riparto per l’assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse residue sui budget 2012 e 2103 relative alle assunzioni di personale e autorizzazione all’utilizzo delle risorse”.*

Tenuto conto:

- che l’assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni con contatti di lavoro flessibile tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, con il quale è stata assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota del 92,3%;

- che dell’importo totale per annualità delle risorse previste dal comma 9 dell’art. 3-bis del dl 95/2012 come convertito dalla legge 135/2012, la sola quota destinata ai comuni è da suddividere tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

- che le risorse finanziarie per la struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna che il sopra citato comma 8 dell’art. 3-bis del dl 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, quantifica nel 16% dei limiti di spesa annui, ammontano ad euro 4.000.000,00 per il 2015 ed euro 4.000.000,00 per il 2016;

- che le risorse per le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, che il sopra citato comma 8 dell’art. 3-bis del dl 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, quantifica nel 4% dei limiti di spesa annui, ammontano ad euro 1.000.000,00 per il 2015 ed euro 1.000.000,00 per il 2016;

- che le risorse per i Comuni che il sopra citato comma 8 dell’art. 3-bis del dl 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, quantifica nell’80% dei limiti di spesa annui, ammontano ad euro 20.000.000,00 per il 2015 ed euro 20.000.000,00 per il 2016;

- che di tali risorse, in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, ai comuni della Regione Emilia-Romagna spetta il 92,3% e pertanto ad euro 18.460.000,00 per il 2015 ed euro 18.460.000,00 per il 2016;

- che in totale, le risorse assegnate alla regione Emilia-Romagna ammontano pertanto ad euro 23.460.000,00 per il 2015 ed euro 23.460.000,00 per il 2016;

Dato atto:

- che per i Comuni le assunzioni sono effettuate dalle Unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della suindicata normativa, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie;

- che per il riparto delle suindicate risorse fra i Comuni interessati la normativa in argomento prevede la previa intesa fra le Unioni ed il Commissario delegato e che i Comuni non compresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni;

- che l’intesa per il riparto delle risorse assegnate ai Comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma e il Commissario delegato sarà definita e sottoscritta successivamente;

Ritenuto pertanto, per le esigenze proprie della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, dei Comuni e delle Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, di indire la procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le annualità 2015, 2016 e 2017 come autorizzate dal decreto legge 133/2014, come convertito dalla legge 164/2014, avvalendosi dell’Agenzia Regionale Intercent-ER.

Ritenuto di voler riservare una quota delle risorse assegnate alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e ai Comuni per il finanziamento delle spese del personale assunto o da assumere con contratto a tempo determinato per effetto dello scorrimento delle graduatorie in essere ed eventuali altre graduatorie che si volessero costituire per lo scopo;

Ritenuto pertanto di quantificare in euro 30.000.000,00 l’importo da destinare all’assunzione di unità di personale somministrato per la struttura del Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, delle Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia-Romagna.

Richiamati:

- l’art. 20 del d. lgs. 163/2006 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e Allegato II B, categoria n. 22;*

- l’art. 27 del sopra citato d. lgs. 163/2006 che al comma 1 prevede che *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto avori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.”*

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 con la quale si è provveduto ad autorizzare i Commissari delegati, per l’attuazione del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito

con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione a derogare alla vigente normativa specificamente elencata nella citata deliberazione, al suo art. 1;

Ritenuto di voler procedere, per l'individuazione del contraente per la fornitura del suddetto servizio, all'esperimento di una procedura aperta.

Ritenuto inoltre di avvalersi dell'Agenzia Regionale Intercent-ER per l'espletamento della gara e di nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate**,**

DISPONE

1) di individuare in euro 23.460.000,00 per il 2015 ed euro 23.460.000,00 per il 2016 la quota delle risorse finanziarie previste al comma 9 dell'articolo 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, e successive modifiche ed integrazioni assegnate alla regione Emilia-Romagna in base alle percentuali previste al comma 8 del sopra citato decreto e al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, per l'assunzione di unità di personale per i Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, per la struttura commissariale della regione Emilia-Romagna istituita ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato D.L. n. 74/201 e per le Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;

2) di individuare in euro 4.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2016 le risorse per l'assunzione con contratti di lavoro flessibile delle unità di personale per la struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del d.l. 74/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 e dall'art. 3-bis del d.l. n. 95/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012;

3) di individuare in euro 1.000.000,00 per il 2015 ed euro 1.000.000,00 per il 2016 le risorse per l'assunzione delle unità di personale per le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;

4) di dare atto che una quota delle risorse assegnate alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e ai Comuni colpiti dal sisma è riservata per il finanziamento delle spese del personale assunto o da assumere con contratto a tempo determinato per effetto dello scorrimento delle graduatorie in essere ed eventuali altre graduatorie che si volessero costituire per lo scopo;

5) di quantificare in euro 30.000.000,00 l'importo complessivo da destinare al finanziamento delle spese per la fornitura di unità di personale somministrato per la struttura del Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, delle Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia-Romagna;

6) di indire, per le Unioni, per la struttura commissariale di cui sopra e per le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, una procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, da espletarsi tramite procedura aperta come definita all'art. 3 d. lgs. 163/2006 con importo a base di gara quantificato in euro 30.000.000,00;

7) di stabilire la durata della convenzione che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario fino al 31 dicembre 2016 con possibilità di rinnovo fino ad ulteriori 12 mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stata esaurita la disponibilità economica;

8) di avvalersi dell'Agenzia Regionale Intercent-ER per l'espletamento della suddetta procedura di gara, selezionando le offerte con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici;

9) di dare atto che per la procedura in argomento si avvarrà delle seguenti deroghe di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012:

a. art. 11 comma 10 del d. lgs, 163/2006 con riferimento ai termini dello stand still fissati in giorni 20;

b. art. 79 del d. lgs. 163/2006 in relazione alle comunicazioni che saranno effettuate unicamente sulla pagina del sito dedicata alla procedura;

10) di approvare la documentazione di gara in allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa;

11) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Patrizia Bertuzzi, Responsabile del Servizio Strategie di Acquisto dell'Agenzia regionale Intercent-ER;

12) di precisare che agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 23 dicembre 2014

Il Commissario Delegato

Alfredo Bertelli

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSA 3

1. OGGETTO E DURATA 4

2. DUVRI 4

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 5

4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE 15

5. AVVALIMENTO 18

6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 20

6.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT): 20

6.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE): 22

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 22

7.1 SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE 24

7.2 COMUNICAZIONI 25

8. CAUZIONE PROVVISORIA 26

9. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE 28

10. FORMAZIONE 30

11. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI 31

12. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32

ALLEGATI 33

PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta indetta,su autorizzazione del Commissario straordinario per il terremoto _____, dall'Agenzia Regionale Intercent-ER (di seguito in poi Agenzia) per la stipula di una Convenzione – quadro ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 24 maggio 2004, n. 11, per l'individuazione di un soggetto aggiudicatario per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche locali delle zone colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna, della struttura commissariale della Regione Emilia Romagna e delle Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, di cui al Bando di Gara inviato alla G.U.U.E. il _____.

L'oggetto della presente gara rientra tra quelli disciplinati dagli articoli 20 e 27 del D.lgs. n. 163 del 2006.

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all'Agenzia esclusivamente **via PEC** all'indirizzo intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it o **via fax** al n. 051 527.30.84 entro le ore **12.00 del giorno** _____; le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate periodicamente sul sito di Intercent-ER www.intercent.it.

Con l'aggiudicatario della gara (di seguito anche solo Fornitore/i) verrà stipulata una Convenzione-quadro con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Amministrazioni Contraenti, per l'erogazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo.

Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Amministrazioni Contraenti previa registrazione sul Sito www.intercent.it, potranno emettere Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), sottoscritti da persona autorizzata (Punto Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari a € 30.000.000,00.

Le singole Amministrazioni Contraenti potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2016, eventualmente rinnovata per altri 12 mesi).

Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti a mezzo lettera a/r, fax, via web ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nello Schema di Convenzione, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle Pubbliche Amministrazioni.

La registrazione delle Amministrazioni Contraenti non implica una verifica dei poteri di acquisto di ciascun Punto Ordinante; questi non risponde, quindi, di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti non autorizzati dalle Amministrazioni Contraenti.

1. OGGETTO E DURATA

Oggetto dell'appalto è la stipulazione di una Convenzione, per la somministrazione di lavoro temporaneo da mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche locali delle zone colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna, della struttura commissariale della Regione Emilia Romagna e delle Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.i cui requisiti tecnici minimi devono rispondere a quanto prescritto nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico.

La Convenzione avrà durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.

Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.

Il Commissario straordinario si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento e senza alcun onere, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

2. DUVRI

La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale/mere forniture ecc., pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno _____, pena l'irricevibilità dell'offerta e conseguente non ammissione alla gara**, al seguente indirizzo: Agenzia Intercent-ER Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l'offerta presentata non può essere ritirata.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente.

Le offerte avranno una validità di 240 giorni dalla data di presentazione.

Non saranno ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Non saranno accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere contenute a **pena di esclusione** in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste come di seguito descritto.

Si precisa che, in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al termine perentorio sopra indicato. L'Agenzia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Il plico, sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni:

- l'oggetto della gara d'appalto: ***"Gara per affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna";***

- la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi o Reti di Impresa come disciplinato nel successivo paragrafo "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), di consorzi e di reti di impresa";
- l'indirizzo del destinatario;

Tale plico deve contenere, buste distinte, secondo le norme e le indicazioni che seguono:

1. una Busta A (documentazione amministrativa);
2. una Busta B (offerta tecnica);
3. una Buste C (offerta economica).

All'interno del plico dovranno essere inserite le buste sopra elencate, chiuse, sigillate e controfirmate. In particolare, la Busta C Offerta Economica dovrà, **a pena di esclusione**, essere non trasparenti (tali quindi da non rendere visibile il contenuto), chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le Buste riporteranno su ognuna la dicitura di seguito indicata:

BUSTA A: riportante la dicitura "BUSTA A - Gara per affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", presentata secondo il modello Allegato 1 "Schema dichiarazioni Busta A", contenente la seguente documentazione:

A. 1) Dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati;

   2) dichiarazione di mantenere vincolata l'offerta per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

B. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, (oppure, per le ditte concorrenti non appartenente a Stati membri della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato), attestante, **pena l'esclusione**:

   1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m *quater*) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

   Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b),c) ed m-*ter*) vanno rese individualmente, secondo il modulo allegato 2 allo "Schema dichiarazioni Busta A", dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta, nonché dai seguenti soggetti attualmente in carica:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci.

Ovvero

Le dichiarazioni possono essere rese, per tutti i soggetti in carica sopra indicati ed individuati nominativamente, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione, per quanto a propria conoscenza.

Per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione è resa, per quanto a propria conoscenza, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, la dichiarazione è resa anche dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Anche per tali soggetti, la dichiarazione è resa, per quanto a propria conoscenza, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione.

2) di essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

3) di essere iscritto all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività di cui all'art. 20 del D.Lgs 276/2003;

4) l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l'indicazione delle prestazioni che si intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo "Subappalto", pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso;

5) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.;

6) di aver stipulato o di aver avuto in corso nel triennio 2012-2013-2014, due (2) o più contratti avente ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro temporaneo erogati presso pubbliche amministrazioni per un importo cumulativo pari ad Euro 4.500.000,00, iva esclusa. La dichiarazione dovrà riportare l'indicazione di: committente, descrizione sintetica, anno di riferimento, importo ed eventuale quota di competenza della ditta concorrente.

Tale richiesta risponde alla finalità di esaminare offerte da parte di soggetti economici in possesso di una esperienza minimamente significativa.

È ammesso l'avvalimento del requisito, secondo quanto previsto dal Paragrafo "Avvalimento".

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese, il requisito di cui al punto 6) – contratti – deve essere posseduto cumulativamente dal RTI.

C. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari:

Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, espressa anche in misura percentuale (art. 37, comma 4, D.Lgs n.163/2006), fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

D. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito:

Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio.

E. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti:

Dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

F. In caso di Rete di imprese:

a) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009*:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009*:

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

c) *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti*:

Copia autentica del contratto di rete**,** redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

ovvero

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

G. In caso di Consorzio stabile:

Dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.

H. In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: copia della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima. La Agenzia procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

All'interno della Busta A, oltre a quanto sopra richiesto, dovrà essere inserita a **pena di esclusione**:

1) ***impegno di un fideiussore*** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della Convenzione di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m., qualora la ditta concorrente risulti aggiudicataria, come descritto al paragrafo "Cauzione provvisoria" del presente Disciplinare;
2) **in caso di *avvalimento***, la documentazione richiesta al paragrafo "Avvalimento" del presente Disciplinare;

Deve essere altresì inserita, all'interno della medesima "Busta A":

- ***cauzione provvisoria***: copia del certificato di deposito, in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero documento originale, se prestato tramite

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, come descritto al paragrafo "Cauzione provvisoria" del presente Disciplinare;

- ***PASSOE***: copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass;
- ***ricevuta*** che attesti l'avvenuto versamento del contributo in favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. **Il mancato versamento del contributo alla AVCP è causa di esclusione dalla gara**.

Il codice CIG attribuito alla presente procedura, ai fini del versamento, è: _____

Istruzioni per il pagamento:

Ai fini del versamento le ditte concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza del 21 dicembre 2011.

Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web dell'AVCP, www.avcp.it, sezione "Contributi in sede di gara".

In presenza di documentazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità comporta **l'esclusione dalla gara.**

Secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, fatte salve le modifiche in sede di conversione, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 38 D. Lgs. N. 163/2006 e s.m., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, comporta per la Ditta concorrente il pagamento, in favore dell'Agenzia, della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore della gara.

Il soggetto che presiede la gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "*par condicio*" fra le ditte concorrenti e nell'interesse dell'Agenzia, potrà invitare le ditte concorrenti, a mezzo opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. A tal fine la Agenzia assegna un termine perentorio, entro cui la ditta concorrente deve fare pervenire quanto richiesto, pena **l'esclusione dalla gara**.

Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della impresa concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di **esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti di capacità

tecnico organizzativa l'Agenzia procederà a verifiche, secondo quanto disposto dall'art. 48 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Tali verifiche saranno effettuate dall'Agenzia, con sorteggio pubblico, su un numero pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore.

In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati, la presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione, attraverso il sistema AVCPass:

per il requisito di cui alla lettera B) punto 6):

- originale o copia conforme dei contratti da cui risultino il Committente, gli importi, le date, la tipologia dei servizi svolti

ovvero

- produzione di attestati/certificati, relativi ai servizi resi, accompagnata da dichiarazione circa la corretta esecuzione, con la specifica degli importi, delle date e della tipologia dei servizi/forniture svolti;

L'Agenzia si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avviene, ai sensi dell'art.6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPass**, reso disponibile dalla AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis*. Pertanto, tutte le ditte concorrenti devono, registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito www.avcp.it.

La ditta concorrente, individuata la procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all'interno della Busta A.

Nel caso in cui una ditta concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, l'Agenzia provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

BUSTA B: "Gara per affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna: OFFERTA TECNICA" contenente la seguente documentazione:

1. Indice riepilogativo degli elaborati;
2. Relazione tecnica del servizio che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di valutazione riportati in tabella al paragrafo 6.1 e dovrà essere suddivisa in paragrafi corrispondenti, rispettando l'ordine di seguito riportato:
   A. Criteri e metodologie impiegate per la selezione e il reclutamento del personale per il settore della PA
   B. Procedure adottate per la verifica e il monitoraggio del servizio svolto
   C. Soluzioni adottate per la riduzione e contenimento del turn over
   D. Soluzioni adottate per la gestione emergenze (sostituzioni improvvise)
   E. Contenuto del piano formativo specifico, in riferimento alle esigenze delle PA utilizzatrici sulle attività connesse agli eventi sismici
   F. Modalità e tempi proposti per la messa a disposizione del personale
3. Eventuali allegati.

La relazione tecnica non dovrà superare di norma le 30 (trenta) pagine intese come facciate solo fronte di dimensioni A4 e redatta con carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini in alto: 2,5, inferiore – sinistro – destro: 2. Sono esclusi dal computo delle pagine gli allegati di cui al punto 3. Si evidenzia che tutta la documentazione, compresi gli allegati dovranno essere rilegati in fascicoli e seguire una numerazione progressiva anche apportata manualmente.

L'Offerta Tecnica, compresi eventuali allegati, dovrà essere contenuta anche in un CD-ROM, in un formato elettronico a scelta tra Adobe PDF (Acrobat Reader) e MS Word. Tale CD-ROM dovrà essere presentato all'interno della Busta B, unitamente alla copia cartacea. Nel caso di discordanze tra quanto contenuto nel formato elettronico (CD-ROM) e quanto previsto nella copia cartacea sottoscritta dalla ditta concorrente, farà fede la copia cartacea.

Tutta la documentazione deve essere datata e firmata dal Legale Rappresentante della Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta "A" (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo "Partecipazioni di RTI, Consorzi e Reti di Impresa").

La Commissione Giudicatrice potrà invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle

Concorrenti, tale da non consentire la valutazione dei servizi offerti da parte della Commissione Giudicatrice, comporta **l'esclusione dalla gara**.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

La ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).

In base a quanto disposto dall'art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

La ditta concorrente inserisce all'interno della Busta B, in una **ulteriore busta denominata "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI"**, la dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Si precisa che la Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, nei dieci giorni successivi all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., secondo quanto previsto dal medesimo articolo al comma 5-quater, nel rispetto dell'art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

BUSTA C: riportante la dicitura "BUSTA C - Gara per affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna: OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta economica, formulata in lingua italiana mediante il modello Allegato 2 "Schema offerta economica Busta C" opportunamente bollata, deve contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente, nonché del domicilio legale e deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo "Partecipazioni di R.T.I., Consorzi e Reti di Impresa").

L'offerta economica dovrà indicare il moltiplicatore unico per tutte le categorie e i livelli di inquadramento; il moltiplicatore deve essere espresso con valore > di 1,00, e rappresenta il coefficiente che moltiplicato per la tariffa oraria lorda fissa, composta dalle voci di seguito indicate, determina il corrispettivo dovuto.

La tariffa oraria lorda fissa ai fini della presente procedura di gara è composta dalle seguenti voci:

- Paga base;
- Indennità di comparto per il Comparto Regione Autonomie Locali /amministrazione per il Comparto Ministeri;
- Indennità di vacanza contrattuale;
- Rateo 13^mensilità.

Il moltiplicatore deve pertanto contenere tutte le rimanenti voci, compreso l'utile di impresa, non espressamente indicate nella tariffa oraria lorda fissa.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta economica come sopra indicato dovrà essere espressa con un numero massimo di decimali pari a due (es. 1,10);
- l'offerta economica deve essere espressa sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Agenzia.

4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., non è ammesso che un'Impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, **pena l'esclusione dalla gara** dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m*quater*), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., **saranno escluse dalla gara** le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c), e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Le ditte concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno osservare le seguenti condizioni:

1 Il plico contente le Buste A, B e C dovrà riportare all'esterno l'intestazione:

- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande/retiste, in caso di R.T.I./ consorzio ordinario/rete non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta,
- dell'Impresa mandataria o dell'impresa che riveste la funzione di organo comune, in caso di R.T.I./Rete di Impresa formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio ordinario se formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio stabile.

2 Con riferimento al contenuto della Busta A:

- la dichiarazione di cui al precedente Paragrafo "Modalità di presentazione delle offerte" Busta A, lettera A) dovrà essere sottoscritta:
  - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
  - dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero dal legale

rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile;
- dal Legale Rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, D.L. n. 5/2009;
- dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;
- dal Legale Rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al precedente paragrafo "Modalità di presentazione delle offerte", Busta A, lettera B) numeri 1, 2, 3 e 5 dovranno essere presentate da tutte le Imprese del R.T.I. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. e la Rete di Imprese. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica;
- con riferimento al contenuto della dichiarazione richiesta alla Busta A, lettera B) al punto 6, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di rete di impresa e di consorzio ordinario di concorrenti, deve essere posseduta/presentata dal RTI/Consorzio/Rete nel suo complesso; nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 troverà applicazione quanto disposto dall'art. 35 dello stesso D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 277 D.P.R. n. 207/2010;

- con riferimento al contenuto della dichiarazione richiesta alla Busta A, lettera B) al punto 7, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di rete impresa e di consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria del raggruppamento, costituito o costituendo ovvero una consorziata di un consorzio ordinario di concorrenti, costituito o costituendo, dovrà possedere il requisito, per una percentuale non inferiore al 60%; la restante quota del suddetto requisito dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate fino alla concorrenza prevista del 100%, fermo restando il requisito minimo in capo a ciascuna mandante pari al 10%. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 troverà applicazione quanto disposto dall'art. 35 dello stesso D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 277 D.P.R. n. 207/2010.

Con riferimento al contenuto della Busta B e della Busta C:

- la documentazione tecnica e l'offerta economica, dovranno essere firmate:
  - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
  - dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
  - dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile;
  - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., è ammesso l'istituto dell'avvalimento secondo le modalità ivi previste.

A tal fine la ditta concorrente deve presentare, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione della ditta concorrente attestante l'avvalimento del requisito, con specifica indicazione del requisito stesso e dell'impresa ausiliaria, secondo l'Allegato 4 "Schema

avvalimento";

b) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria, attestante:

- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m *quater*) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Per le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b),c) ed m-*ter*) si rimanda a quanto specificato al paragrafo 3 "Modalità di presentazione dell'offerta" – Busta A;
- di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
- il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;

c) una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso la ditta concorrente e l'Agenzia, nonché le Amministrazioni contraenti, a mettere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura le risorse necessarie di cui è carente la ditta concorrente;

d) una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.;

e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della ditta concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta intesto che, ai fini della presente gara, la ditta concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione.

A **pena di esclusione** non è consentito che più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata.

6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione del servizio/fornitura avverrà in base a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e dall'art. 283 del D.P.R. 207/2010, e cioè a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	40
Offerta Economica	60
Totale	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

6.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):

Con riferimento al criterio del punteggio tecnico, le offerte saranno valutate sulla base del punteggio attribuito alle caratteristiche tecniche migliorative di seguito indicate.

Il Punteggio Tecnico preliminare (Ca) attribuito a ciascuna offerta è determinato da:

$$Ca = \sum_{1}^{n} Wi \times Vai$$

Dove:

n = numero dei criteri

Wi = peso o punteggio massimo attribuito al criterio i;

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al criterio i variabile tra zero ed uno.

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti migliorativi riportati nella tabella, verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Criteri e metodologie impiegate per la selezione e il reclutamento del personale per il settore della PA	5
Procedure adottate per la verifica e il monitoraggio del servizio svolto	6
Soluzioni adottate per la riduzione e contenimento del turn over	8
Soluzioni adottate per la gestione emergenze (sostituzioni improvvise)	7
Contenuto del piano formativo specifico, in riferimento alle esigenze delle PA utilizzatrici sulle attività connesse agli eventi sismici	9
Modalità e tempi proposti per la messa a disposizione del personale	5
	40

Ai fini del calcolo dei coefficienti Va_i, la Commissione attribuirà collegialmente un giudizio su cui vi sia l'accordo di tutti i Commissari utilizzando la seguente scala di valutazione:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente / Non valutabile
Valore i-esimo preliminare assegnato (Vapi)	1,0	0,75	0,50	0,25	0,00

Una volta completate le operazioni di cui sopra, la Commissione effettuerà la procedura di riparametrizzazione (re-scaling) dei coefficienti $V(ap_i)$, il tutto prima di procedere alla sommatoria dei punteggi dei vari punteggi tecnici:

a) se V(maxpi)>0

$$Va_i = \frac{V_{(ap_i)}}{V_{(\max p_i)}}$$

b) se V(maxpi)=0

V(a)i=0

Dove:

a. *V(api) è il coefficiente ottenuto dalla Ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;*

b. *V(maxpi) è il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;*

c. Vai sarà il coefficiente ottenuto dalla Ditta a per il criterio i-esimo.

Al termine dell'operazione, il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito effettuando la riparametrizzazione (rescaling) dei punteggi tecnici preliminari secondo la seguente formula:

$$Pt = \frac{Cai}{Camax} \times 40$$

Dove:

a. Pt è il punteggio tecnico definitivo;

b. Camax è il punteggio tecnico preliminare massimo ottenuto dalle ditte concorrenti;

c. Cai è il punteggio tecnico preliminare ottenuto dalla Ditta iesimo;

d. 40 è il punteggio assegnato all'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2 del D.lgs. n. 163 del 2006, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non abbia totalizzato almeno 21 punti.

6.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):

L'offerta economica consentirà l'assegnazione di 60 punti i quali saranno attribuiti alla migliore offerta sulla base della seguente formula:

$$PE_{(a)} = 60 \times \frac{M_{\min}}{M_{iesimo}}$$

Dove:

$PE_{(a)}$= punteggio economico dell'offerta (a)

M_{min}= è il moltiplicatore più basso fra quelli offerti

M_{iesimo} = è il moltiplicatore dell'offerta presa in esame

60= è il punteggio economico massimo attribuibile

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

In data _____ **alle ore** _____ presso la sede dell'Agenzia, il soggetto che presiede la gara dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà alla verifica dell'integrità e della

tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi contenenti la documentazione e alla verifica del contenuto degli stessi. Nella medesima seduta il soggetto che presiede la gara provvederà alla verifica del contenuto della Busta "A" e all'effettuazione del sorteggio per le verifiche dei requisiti dichiarati ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.

A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

Un'apposita Commissione giudicatrice, nominata dall'Agenzia, procederà in seduta pubblica all'apertura delle Buste B, al solo fine della verifica del contenuto delle medesime. Successivamente, in seduta riservata, procederà all'esame delle Buste B, alla verifica della corrispondenza tra le caratteristiche minime richieste nell'Allegato 3 "Capitolato Tecnico" e quanto offerto da ciascuna ditta concorrente in termini di documentazione contenuta nella Busta B. La Commissione Giudicatrice procederà inoltre all'attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di cui al paragrafo "Modalità di aggiudicazione della gara" ed ai paragrafi del Capitolato Tecnico ivi richiamati.

In data da comunicarsi tramite fax a tutte le imprese ammesse alla valutazione economica, il soggetto che presiede la gara procederà, in seduta pubblica:

- all'apertura delle Buste C contenenti le offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica ($P_T + P_E$);
- ad effettuata la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 86 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo 8.1.

Risulterà aggiudicataria della gara la ditta concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.

Qualora una ditta concorrente venga esclusa dalla gara successivamente all'attribuzione dei punteggi tecnici ovvero dei punteggi tecnici ed economici, si procederà al ricalcolo dei punteggi tecnici ovvero dei punteggi tecnici ed economici, non considerando l'offerta della ditta esclusa. In particolare quindi si procederà:

- ad effettuare nuovamente il *rescaling* dei coefficienti attribuiti a ciascun criterio tecnico;
- ad effettuare nuovamente il rescaling dei punteggi tecnici complessivi;
- a ricalcolare i punteggi economici;

- a formulare la nuova graduatoria.

Tale ricalcolo verrà effettuato anche nel caso in cui una ditta concorrente venga esclusa in seguito al subprocedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, di cui al successivo paragrafo 7.1.

Qualora invece una ditta concorrente venga esclusa in seguito ai controlli di cui all'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. o alle verifiche, effettuate ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, non si procederà al ricalcolo dei punteggi tecnici ed economici, per cui la graduatoria rimarrà immutata.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di una impresa concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi dall'Agenzia nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.

Si precisa che l'Agenzia si riserva il diritto: *(i)* di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, *(ii)* di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, *(iii)* di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, *(iv)* di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

In caso di parità di due o più offerte, l'Agenzia procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto l'incaricato delle imprese concorrenti che parteciperà a tale seduta dovrà essere munito del potere di rappresentare la impresa e modificare l'offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

7.1 SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 86 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., e comunque nel caso in cui la Agenzia intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 86, comma 3, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed in accordo con quanto previsto dall'art. 121 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.

All'esito del procedimento di verifica, il soggetto che presiede la gara, in data da comunicarsi tramite fax a tutte le imprese ammesse alla valutazione economica, dichiarerà in seduta pubblica la esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro

complesso, inaffidabili e procederà alla aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, secondo il disposto dell'art. 88, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la procedura, si rimanda alla sezione "Segreti tecnici e commerciali" di cui al paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta".

7.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'Agenzia provvederà a comunicare d'ufficio:

a) l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione ai concorrenti esclusi;

b-*bis*) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;

b-*ter*) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a).

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate, in via principale, mediante posta elettronica certificata, se indicata in Busta A, o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione, al domicilio eletto, ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dalla ditta concorrente. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in Busta A.

È onere della ditta concorrente comunicare tempestivamente ogni modifica dei recapiti suindicati.

La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito della Agenzia, www.intercent.it.

8. CAUZIONE PROVVISORIA

L'impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall'art. 75 D. Lgs. 163/2006 e s.m., una cauzione provvisoria pari al 1% del valore massimo spendibile.

La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Essa dovrà essere prestata:

- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell'Agenzia: in tal caso l'operazione potrà essere svolta presso qualsiasi filiale di UniCredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del Bando di gara;

ovvero

- mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni:
  - risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
  - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, c.c.,
  - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

  La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione alla Agenzia di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante.

La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, <u>pena l'esclusione</u>, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale.

In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all'interno dello stesso documento.

La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa.

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993.

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005.

La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (*i*) il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., così come previsto dal comma 2 bis del medesimo articolo, ai sensi del D.L. 24/06/2014 n. 90 (*ii*) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario, (*iii*) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, tecnico-organizzativi richiesti, (*iv*) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Convenzione, nel termine stabilito; (*v*) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

Si precisa che:

- l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 e s.m. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione;

- in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

9. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Nel termine di 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire alla Agenzia la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

a) ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ex art. 84, comma 3, D. Lgs. 159/2011:
   - dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011
   - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatta dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;

b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. Tale importo è ridotto del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 e s.m.

   Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:

   - mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:

- sottoscrizione autenticata da notaio;
- essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione alla Agenzia di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante;

c) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;

<u>nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta</u>:

d) la comprova del possesso del requisito di cui alla Busta A, lettera B): si veda quanto specificato al paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta" Busta A in ordine alla documentazione da presentare per le verifiche di cui all'art. 48 D. Lgs. 163/2006 e s.m..

<u>In caso di R.T.I. , Consorzi, Reti o gruppi:</u>

- la dichiarazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal Consorzio, o da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ed anche, in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dall'impresa che riveste la funzione di organo comune;
- la documentazione di cui ai precedenti punti b), c) ed e) dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o dal Consorzio o dall'organo comune della Rete di imprese;
- la documentazione di cui al precedente punto f) dovrà essere presentata dalle imprese nei limiti di quanto dichiarato;

- la documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o consorziate o in rete non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
- dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell'offerta per essere il R.T.I./Rete o Consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel mandato di rappresentanza dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, espressa anche in misura percentuale.

L'Aggiudicatario, di norma entro la data fissata per la sottoscrizione della Convenzione, è altresì tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi, avvisi ed esiti di gara sui quotidiani. Le spese, il cui importo è pubblicato sulla pagina informativa della gara, nel sito www.intercent.it, saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Sarà cura della Agenzia comunicare all'Aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere versati nei termini suindicati e le modalità di versamento.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato è condizione essenziale per la stipulazione della Convenzione.

L'Agenzia provvederà a verificare la veridicità in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnica dichiarati nella domanda di partecipazione della ditta concorrente seconda classificata, ai sensi dell'art.48, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata.

10. FORMAZIONE

Entro il medesimo termine di cui sopra, due o più incaricati della ditta aggiudicataria, sono obbligati a partecipare ad una sessione di formazione della durata di minimo due ore, presso la sede dell'Agenzia, volta a fornire gli elementi necessari per l'utilizzo del Sistema. In particolare verranno

illustrate le modalità di funzionamento per la ricezione degli Ordinativi di Fornitura, per l'approvazione/rifiuto degli stessi, per la compilazione della reportistica, ecc.

11. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., nelle modalità previste dall'articolo "Subappalto" dell'Allegato 5 "Schema di Convenzione".

Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia e delle Amministrazioni di quanto subappaltato.

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- la Ditta Concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- il Fornitore deve depositare presso l'Agenzia il contratto di subappalto, inviandone copia anche all'Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere alla Agenzia la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., dichiarazione sostitutiva di certificato camerale ecc., e dei requisiti necessari per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto).

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare, alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

12. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Agenzia Intercent-ER a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del

D.Lgs. n. 196/03 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall'art. 24 del Regolamento medesimo.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Agenzia Intercent-er Viale Aldo Moro n. 38, 40127 Bologna.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, cap. 40127. È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente Responsabile del Servizio Strategie d'acquisto.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro 38 - 40127 Bologna (Italia), Tel. 051 527.3081 – 527.3082, Fax 051 527.3084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Schema dichiarazioni Busta A;
- Allegato 2 – Schema Offerta Economica Busta C;
- Allegato 3 – Capitolato Tecnico;
- Allegato 4 – Schema Avvalimento
- Allegato 5 – Schema di Convenzione
- Allegato 6 – Schema Dichiarazioni Concordato Preventivo

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

ALLEGATO 1

SCHEMA DICHIARAZIONI BUSTA "A"

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna

LETTERA A)

FACSIMILE DICHIARAZIONE

Il sottoscritto_____, nato a _____il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____codice fiscale n. _____e partita IVA n. _____ (*in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti* in promessa di R.T.I., Consorzio o _____ *[indicare forma giuridica del gruppo]* con le Imprese, _____ _, all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "**Impresa**"

DICHIARA

- di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara e in tutti i loro Allegati;
- di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;

Data _____

Timbro e firma _____

LETTERA B)

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara.

Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;

b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Agenzia si riserva di procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli artt.18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna

FACSIMILE DICHIARAZIONE

Il sottoscritto_____, nato a _____il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____codice fiscale n. _____e partita IVA n. _____ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Rete di Imprese _____ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _____, all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
- ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche locali delle zone colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna, della struttura commissariale della Regione Emilia Romagna e delle Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia

DICHIARA

1) di partecipare alla gara in qualità di:

❑ impresa singola	❑ consorzio stabile
❑ consorzio tra imprese artigiane	❑ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
❑ GEIE	❑ componente Rete di Imprese
❑ capogruppo del RTI /consorzio ordinario di concorrenti costituito da	❑ mandante del RTI / consorzio ordinario di concorrenti costituito da

❑ _____	❑ _____

(capogruppo)

_____

(mandante)

_____

(mandante)

_____

(mandante)

_____

2) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

…….. … %

…….. … %

_____

totale 100 %

3) che il titolare[1] /soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, **che hanno rivestito e cessato tali cariche** nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica rivestita

1 Cancellare le dizioni che non interessano.

4) che il titolare[2] / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, **attualmente in carica**, è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica rivestita

5) che il/i direttore/i tecnico/i che **hanno rivestito e cessato tale carica** nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica rivestita

6) che il/i direttore/i tecnico/i **attualmente in carica** è/sono:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica rivestita

7) che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando si è verificata la seguente operazione societaria _____ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società _____ e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell'anno

2 Cancellare le dizioni che non interessano.

antecedente alla data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata[3]:

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica rivestita

8) che a carico dei soggetti indicati ai numeri 4 e 6 (soggetti attualmente in carica) non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/1956, come da **dichiarazione/i allegata/e**[4];

9) che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 6 (soggetti attualmente in carica) è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, né è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18 come da **dichiarazione/i allegata/e**[5];

10) che, per quanto a propria conoscenza:

- ☐ nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5 (soggetti cessati dalle cariche)
- ☐ nessuno dei soggetti indicati al precedente punto 7 (soggetti che hanno operato presso la società cedente, locatrice, fusa o incorporata)

è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai

3 Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l'impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: titolare /soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i.

4 Può essere **alternativamente** prodotta: una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, da ciascuno dei soggetti indicati, come da modello - Allegato 2 alla presente dichiarazione, ovvero una dichiarazione cumulativa, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, per quanto a propria conoscenza, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione, con specifico riferimento a tutti i soggetti singolarmente indicati nominativamente.

5 Vedi nota 4

sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, né è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18

ovvero

☐ _____[6] è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, ovvero è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par.1 direttiva Ce e precisamente:

_____[7].

Da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come è possibile evincere da _____;

11) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge 19/3/1990 n. 55;

ovvero

che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa[8];

12) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

13) che questa Impresa è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____:

- forma giuridica _____

6 Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell'ultimo anno o del soggetto che ha operato presso la società cedente, locatrice, incorporata o fusa

7 Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

8 Cancellare l'opzione non pertinente

- numero di iscrizione _____ data di iscrizione _____

- durata dell'impresa / data termine _____

- codice / descrizione attività _____

ovvero *(eventualmente)* presso i registri professionali dello stato di provenienza *(indicare il registro professionale, l'albo o la lista ed il relativo Stato UE)* _____;

14) che questa Impresa è iscritta nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative[9] alla sezione _____, categoria _____, numero iscrizione _____, data iscrizione _____;

15) che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

in caso di concordato preventivo con continuità aziendale:

☐ che questa impresa si trova nella situazione di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come da dichiarazione allegata;

16) che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;

17) che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

18) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;

19) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l'impresa.

Indicare l'ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:

Ufficio di _____, via _____, città _____, tel. _____, fax _____, pec _____;

9 Solo per le cooperative ed i loro consorzi.

20) che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, istituito per l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

21) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l'Impresa e che i dati di posizione contributiva sono quelli indicati nel quadro A;

22) che si presenta dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili, secondo il modello Allegato 1;

23) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del D.L. 223/2006, e di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;

24) che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

25) che i soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 6 (soggetti in carica):

- ☐ non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
- ☐ pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689[10];

come da **dichiarazione/i allegata/e**[11];

26) che questa Impresa non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Reti, Consorzi o Gruppi, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di

10 La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando
11 Vedi nota 4

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ed a tal fine dichiara che:

☐ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

☐ non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

☐ è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta.

In tale ultimo caso, l'Impresa concorrente è tenuta a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale;

27) che non sussistono pertanto le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

in mancanza di detto requisito:

28) che questa impresa è iscritta all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività di cui all'art. 20 del D.Lgs 276/2003;

29) che questa impresa ha stipulato o ha avuto in corso nel triennio 2012-2013-2014, __ contratti avente ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro temporaneo erogati presso pubbliche amministrazione come di seguito riportato

N.	Committente	Descrizione sintetica	Importo complessivo	Anno	Eventuale quota di competenza (se esecuzione in RTI/Consorzio/Gruppo/Rete)
1					
2					
3					
N					

in caso di avvalimento del requisito:

che questa Impresa si avvale dell'Impresa _____ come da documentazione allegata;

30) *[in caso di R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo]:* che il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal Bando di gara sono così ripartiti tra i componenti del R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo:

Contratti:

Impresa mandataria o capogruppo_____ _____, ___.

Impresa mandante _____ _____, ___.

Impresa mandante _____ _____, ___.

Totale _____, ___.

31) che questa Impresa ha versato il contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione;

32) che questa Impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito www.avcp.it., che allega alla presente dichiarazione;

33) che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria pari a € _____ corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del relativo contratto, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,

e che tale importo è:

❑ pari a 1% dell'importo complessivo della gara,

ovvero

❑ pari a 0,5% dell'importo complessivo della gara.

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione del 50% dell'importo cauzionale, specificare quale documento si allega, in conformità alle disposizioni di cui all'art.75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., secondo quanto specificato al paragrafo "Cauzione provvisoria" del Disciplinare di gara: _____;

34) *[in caso di R.T.I., Rete di Imprese, Consorzio o gruppo]* che le imprese partecipanti al R.T.I., Rete di Imprese, Consorzio o Gruppo eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

35) che l'R.T.I. o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica allegata;

ovvero, in alternativa

che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, come si evince dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata;

36) *[in caso di Rete di Imprese]* che la Rete:

☐ è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,

e che la Rete partecipa per le seguenti imprese:

_____

_____

e che l'organo comune è _____

come da copia autentica del contratto di rete che si allega, così come richiesto dal Disciplinare;

☐ è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,

e che il soggetto designato quale mandatario è:

_____

come da copia autentica del contratto di rete che si allega, così come richiesto dal Disciplinare;

☐ è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, ovvero, l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,

e che il soggetto designato quale mandatario è:

_____ *(se già conferito mandato)*

ovvero in alternativa

che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei,

come da copia autentica del contratto di rete che si allega, così come richiesto dal Disciplinare;

37) *[in caso di Consorzio stabile]* che il Consorzio stabile partecipa per le seguenti consorziate

_____

_____

38) che per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto, e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m., si elegge domicilio in:

(Città e CAP) _____ Via _____, n. ___,

tel. _____,

fax _____;

e-mail _____;

casella di posta elettronica certificata _____;

nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) _____;

39) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, D. Lgs. n. 16372006 e s.m., le comunicazioni di cui al medesimo art. 79 saranno effettuate, in via principale, posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione ovvero mediante fax (se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente autorizzato) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati al precedente punto. A tal fine dichiara:

☐ di **accettare** il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art.79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. **al numero di fax** indicato al precedente punto;

☐ di **non accettare** il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. **al numero di fax** indicato al precedente punto. In questo caso le comunicazioni di cui all'art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. saranno inviate alternativamente a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo posta o notificazione. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data contestualmente notizia al numero di fax o di posta elettronica anche non certificata indicati al precedente punto;

40) *[in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]*:

- di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'autorizzazione allegata alla presente;

  ovvero

- di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima, allegata alla presente;

41) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

42) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;

43) *[in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]*: che questa Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R. 633/1972 e comunicherà all'Agenzia, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

44) che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del TFUE e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990;

45) che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;

46) che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, ha giudicato le attività realizzabili, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

47) che questa Impresa si impegna ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione e comunque nella documentazione di gara;

48) che questa Impresa intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, in relazione a

_____[12].

_____, lì _____ .

Firma del legale rappresentante[13]

_____

12 Compilare solo in caso di ricorso al subappalto
13 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

Allegati:

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

AVVERTENZE

La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

ALLEGATO 1 ALLA DICHIARAZIONE BUSTA A

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in _____

- al fine della partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche locali delle zone colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna, della struttura commissariale della Regione Emilia Romagna e delle Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, in materia di diritto al lavoro dei disabili (contrassegnare e compilare la voce che interessa):

- che l'impresa[14], il cui organico computabile ai sensi dell'art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ammonta a n. _____ (_____) dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che l'impresa[15] non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 della legge citata ammonta a n. _____ (_____) dipendenti;
- che l'impresa[16] non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi

14 Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68
15 Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti.
16 Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

dell'art. 4 della legge citata ammonta a n. _____ (_____) dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni.

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso la Provincia di _____, Ufficio_____.

_____

(firma del legale rappresentante[17])

17 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna

ALLEGATO 2 ALLA DICHIARAZIONE BUSTA A

MODULO PER DICHIARAZIONE DA COMPILARE DA PARTE DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DA PARTE DEI SEGUENTI SOGGETTI[18]:

a) 1 . Per l'impresa individuale: Titolare

2 . Per le società in nome collettivo: Soci

3 . Per le società in accomandita semplice: Soci Accomandatari

4. Per altro tipo di società o consorzio:

- Amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
- Socio Unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci19

b) Direttori Tecnici

Io sottoscritto _____

nato a _____

il _____

in qualità di (carica sociale) _____

della società (denominazione e ragione sociale) _____

DICHIARO

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

_____

18 La presente dichiarazione può essere resa: dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e da ciascuno dei soggetti in carica, indicati ai numeri 4 e 6 dello schema dichiarazioni Busta A, ognuno producendo la propria dichiarazione sostitutiva, ovvero la dichiarazione può anche essere resa, per quanto a propria conoscenza, per tutti i soggetti sopra indicati e nominativamente individuati, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione.

19 Nel caso di Impresa composta da due soli soci, persone fisiche, in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni sono rese da entrambi i soci.

che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità:

1. che nei propri confronti:

   - ☐ non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, né sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;

ovvero

   - ☐ sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale che seguono:

_____

_____

Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Al fine di consentire alla Agenzia la valutazione dell'incidenza dei reati sulla moralità professionale il soggetto dichiarante è invitato ad allegare ogni documentazione utile.

Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;

2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.;

3. che il sottoscritto:

   - ☐ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

ovvero

- ☐ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ne ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689[20].

4. *[in caso di dichiarazione cumulativa]* che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti di:

_____[21]

_____

- ☐ non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, né sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;

ovvero

- ☐ _____[22] è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale che seguono:

_____

_____

_____

<u>Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.</u>

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

---

20 La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando

21 E' necessario individuare nominativamente i soggetti per i quali si rende la dichiarazione

22 Indicare nome e cognome del soggetto cui è riferita la pronuncia

Al fine di consentire alla Agenzia la valutazione dell'incidenza dei reati sulla moralità professionale il soggetto dichiarante è invitato ad allegare ogni documentazione utile.

Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;

5. *[in caso di dichiarazione cumulativa]* che , per quanto a propria conoscenza, nei confronti di:

_____[23]

_____

_____

non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.;

e che, per quanto a propria conoscenza, i soggetti sopra indicati

- ☐ non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

ovvero

- ☐ pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ne hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689[24].

Data _____

23 Vedi nota 21

24 La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando. In questo caso indicare il/i soggetto/i coinvolto/i nominativamente.

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna

Firma[25] _____

25 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna

QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – *Allegato alla dichiarazione Busta A*

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

_____

A.2 CCNL APPLICATO

_____

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE

N. dipendenti _____

A.4 DATI INAIL

Codice ditta _____

PAT sede legale impresa _____

A.5 DATI INPS

matricola azienda _____

codice sede INPS_____

A.6 DATI CASSA EDILE

- codice impresa _____
- cassa edile:

❑ provinciale

❑ regionale

Data _____

_____

(firma del legale rappresentante)

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna

QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.[26] *– Allegato alla dichiarazione Busta A*

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE[27]

_____

B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE[28]

_____

B.3 IMPRESA AFFIDATARIA

- Ragione sociale _____
- Sede sociale _____
- Legale rappresentante _____
- Partita IVA _____
- Iscrizione CCIAA _____
- *Nel caso di cooperativa*, iscrizione Albo nazionale cooperative _____

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA

- Totale dipendenti[29]: _____
- Posizioni previdenziali: INPS _____ INAIL_____
- Cassa Edile: _____

_____

(firma legale rappresentante)

_____

26 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione delle forniture
27 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso
28 Vedi nota precedente
29 Indicare il numero complessivo dei dipendenti

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

ALLEGATO 2
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA BUSTA "C"

Il concorrente, nell'accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara:

a) che nell'importo del moltiplicatore è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;

b) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni che dovessero intervenire durante l'esecuzione contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;

c) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nello Schema di Convenzione, nel Capitolato Tecnico, e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione della prestazione richiesta oggetto della Convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del moltiplicatore offerto, ritenuto remunerativo;

Offerta Moltiplicatore > di 1,00	
In cifre	__,__
In lettere	__,__

_____, lì _____

Firma

_____

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna

INDICE

1. PREMESSA 3
2. FINALITA' ED OGGETTO DEL CONTRATTO 3
3. DURATA DELLA CONVENZIONE 4
4. DEFINIZIONI 4
5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E SUE MODALITA' 4
6. EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 5
7. OBBLIGHI DEL FORNITORE 6
8. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 7
9. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO 7

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le prescrizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento del servizio erogato alle Amministrazioni che ne fanno richiesta mediante l'emissione di ordinativi di fornitura e/o mediante successivi ordinativi di fornitura aggiuntivi.

2. FINALITA' ED OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è la stipula di una convenzione quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da attivarsi esclusivamente nelle amministrazioni pubbliche investite dal sisma nella Regione Emilia Romagna, compresa la struttura commissariale della Regione Emilia Romagna, e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

Il Fornitore provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla gestione dello stesso.

La finalità della Convenzione è quella di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d'opera in relazione ad esigenze contingenti, sopraggiunte nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma, non fronteggiabili con il personale in servizio al momento in carica.

Nel corso della durata della Convenzione il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di fornitura emessi dai punti ordinanti delle amministrazioni fino all'importo massimo spendibile .

Nel corso della durata degli Ordinativi di fornitura l'Aggiudicatario si impegna ad accettare ulteriori Ordinativi cosiddetti aggiuntivi.

Non esistono importi minimi per le emissioni di Ordinativi di fornitura da parte delle amministrazioni contraenti, fermo restando che la Convenzione sarà in essere esclusivamente per le Amministrazioni investite dal sisma, per convenzione qui nominate "Amministrazioni contraenti".

Le Amministrazioni contraenti sono facoltizzate all'adesione alla Convenzione, possono quindi anche non attivare tale servizio, o ricorrervi soltanto parzialmente rispetto alla previsione di spesa indicata, in ragione di eventuali diverse necessità che potranno verificarsi nel corso della durata della Convenzione, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

I concorrenti dovranno osservare i principi e la disciplina previsti dal Dlgs 30/3/2001 n. 165 e s.m., dal Dlgs n. 267/00 (T.U.E.L.) e s.m., dalla legge n. 30/03., dal Dlgs n. 276/03 e dai CCNL vigenti al momento.

3. DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2016 e decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.

E' facoltà di ogni Amministrazione contraente richiedere il personale secondo le necessità e ragioni di interesse date dall'evento sismico.

4. DEFINIZIONI

Amministrazioni contraenti	Le Amministrazioni Pubbliche che hanno diritto ad aderire alla Convenzione secondo l'art. 19 della L.R. n. 11 del 2004, comprese le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
Fornitore	L'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive una Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura
Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo	E' un documento integrativo con il quale le Amministrazioni Contraenti estendono e/o ampliano l'Ordinativo di Fornitura per richieste causate da sopraggiunte necessità
Ordinativo di Fornitura	Costituisce l'adesione formale delle Amministrazioni contraenti alla Convenzione; attraverso l'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni acquistano i servizi,impegnando il fornitore alle prestazioni in esso indicate
Richiesta Preliminare di Fornitura	La richiesta con la quale le singole Amministrazioni Interessate alla Convenzione chiedono al Fornitore di effettuare un sopralluogo per una eventuale attivazione dei servizi
Supervisore	La persona designata dall'Amministrazione contraente come responsabile dei rapporti con il fornitore. Il Supervisore vigila sulla puntuale e corretta esecuzione della prestazione d'opera

5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E SUE MODALITA'

L'Amministrazione tramite la richiesta preliminare di fornitura a firma del Supervisore procederà ad inviare la propria richiesta al Fornitore, indicando:

- descrizione della professionalità richiesta;
- settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;

- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede e orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Amministrazione contraente.

Il Fornitore, entro il termine di 48 ore dalla richiesta, fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto. Se richiesto, il Fornitore provvederà ad inviare presso l'Amministrazione uno o più candidati per effettuare colloqui di valutazione.

L'Amministrazione verificata l'idoneità delle figure professionali richieste procederà ad emettere l'Ordinativo di fornitura che darà luogo a contratto con il Fornitore.

Prima della emissione dell'ordinativo, il Fornitore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a fornire a quest'ultima, un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo d'IVA.

6. EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione personale temporaneo facente parte delle seguenti categorie professionali:

- per le Amministrazioni pubbliche locali: categorie B, C e D;
- per le Prefetture: seconda e terza area.

L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili.

I lavoratori saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione contraente, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto da parte della stessa Amministrazione.

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente e da eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dal Fornitore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.

La posizione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta del lavoratore.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Aggiudicatario che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione contraente.

Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dall'Amministrazione contraente, la quale provvederà anche a comunicare all'Aggiudicatario l'importo complessivo dei buoni pasto corrisposti, al fine di consentire allo stesso l'eventuale trattenuta da effettuare in busta paga.

L'Amministrazione contraente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 /2008 e s.m. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.

Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione.

Le Amministrazioni contraenti si riservano l'interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo: in tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.

7. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il personale fornito dovrà essere istruito e formato, a cura del Fornitore, secondo le modalità da esso indicate nella propria offerta tecnica per garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione contraente.

L'Aggiudicatario si impegna a porre a disposizione dell'Amministrazione contraente in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso Amministrazioni Pubbliche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo su richiesta dell'Amministrazione contraente.

L'Aggiudicatario provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività.

Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.

Per ogni altro obbligo, si rimanda a quanto contenuto nello Schema di Convenzione.

8. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

L'Amministrazione contraente si impegna a comunicare all'Aggiudicatario gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'Amministrazione contraente, in caso di inadempienze dell'Aggiudicatario, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

L'Amministrazione contraente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione contraente ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.

9. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Per il servizio oggetto della presente procedura l'Amministrazione contraente corrisponde all'Aggiudicatario, per ogni ora effettivamente prestata, l'importo calcolato secondo quanto riportato all'articolo 12 "Corrispettivi" dell'Allegato 4 Schema di Convenzione.

La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata all'Aggiudicatario con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione si impegna a rimborsare eventuali altre indennità se contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate.

Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolato secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo

contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria.

In caso di rinnovo dei Contratti di Comparto Regioni ed Autonomie locali e Ministeri, relativi alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento per le ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione contraente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a carico dell'Aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificazioni.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, l'Aggiudicatario provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta, all'Amministrazione contraente copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

ALLEGATO 4

SCHEMA DICHIARAZIONI AVVALIMENTO

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna

Oggetto: *Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna*

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in _____ Partita IVA _____

Con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per l'appalto in oggetto, come:

- Impresa singola ☐
- Impresa facente parte di: ☐
- Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
  - già costituito ☐
  - ancora da costituire ☐
- Consorzio ☐
- Reti di impresa ☐

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006, che intende avvalersi della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti:

1) _____

Impresa Ausiliaria: _____

Requisiti forniti :_____

2) _____

Impresa Ausiliaria: _____

Requisiti forniti :_____

ED A TAL FINE ALLEGA:

A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D. Lgs. n. 163/2006;
3. si obbliga verso la Ditta Concorrente e la Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente la Concorrente stessa;
4. attesta che la medesima impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I., né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto

oppure

nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta Concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che:

1. la Ditta Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
2. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

(firma del legale rappresentante della Ditta Concorrente)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

- *La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante.*
- *In caso di costituendo R.T.I./Consorzio/Rete di imprese, il presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa costituente il R.T.I./Consorzio.*

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

ALLEGATO 5
SCHEMA DI CONVENZIONE
CIG:_____

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

TRA

Il Commissario delegato straordinario_____;

E

___, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "***Fornitore***");

OPPURE

___, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____,_____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "***Fornitore***")

PREMESSO

a) che, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, il Commissario Straordinario Delegato ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il _____2014;

b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia Intercent-ER e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la

volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965 e sm nonchè l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;

g) che, pertanto, ai fini della stipulazione della presente Convenzione il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta e sono state effettuate le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per il Commissario Straordinario Delegato nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;

i) che con separato atto tra le Amministrazioni di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato Straordinario n. 93/2013, saranno regolati i relativi flussi finanziari.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) **Amministrazioni:** le Amministrazioni presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;

b) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

c) **Fornitore**: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

d) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto)**: il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

e) **Sito**: lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo http://www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
   a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;

c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle Amministrazioni Pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro_____,00, IVA esclusa.

3. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura. Rimane ferma la facoltà da parte delle Amministrazioni di richiedere ai sensi dell'articolo 6-sexies comma 8 della Legge n. 71 del 24 giugno 2013 la proroga di ciascun contratto di lavoro flessibile.
5. Sarà possibile richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto in conformità a quanto previsto al Regio Decreto 23 Maggio 1924 n.827.
6. Sarà possibile inoltre richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, una variazione nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente quelle colpite dal sisma e devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal

Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
   _____, Via _____ n. _____, telefono n. _____ovvero mediante fax al numero dedicato _____.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata dalla data di stipula e fino al 31 dicembre 2016.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
5. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei

servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce la fornitura del servizio oggetto della presente Convenzione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, del Commissario Delegato Straordinario, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. La prestazione di lavoro sarà effettuata esclusivamente presso le Amministrazioni Pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna.
6. Il Fornitore si impegna a fornire alle Amministrazioni Contraenti il personale istruito e formato
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o al Commissario Delegato Straordinario, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto della Convenzione;
- fornire e/o sostituire il personale da assegnare presso le Amministrazioni contraenti nei tempi e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione.
- eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche Aggiuntivi, in conformità alle richieste pervenute dalle Amministrazioni contraenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- fornire alle Amministrazioni contraenti il personale nella categoria professionale richiesta, predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare ;
- controllare che il personale si uniformi al codice di comportamento adottato dall'Amministrazione cui questo è inserito;
- essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirli.

2. Il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell'Amministrazione contraente in via prioritaria i lavoratori che abbiamo maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni.
3. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività produttiva in generale che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione contraente.

4. Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.
5. Su richiesta scritta il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore delle singole fatture corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
6. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione..

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Nei confronti dei prestatori trovano applicazione tutte le disposizioni legislativi, regolamentari e contrattuali vigenti, ivi comprese quelle a tutela dell'occupazione del personale somministrato in conformità alla contrattazione collettiva vigente.
2. Il Fornitore è tenuto a corrispondere eventuali rimborsi per trasferte spettanti al lavoratore che saranno a lui comunicati dall'Amministrazione contraente.
3. L'Amministrazione contraente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
4. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione contraente ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m..
5. L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione personale temporaneo facente parte delle seguenti categorie professionali:
   - per le Amministrazioni pubbliche locali: categorie B, C e D;
   - per le Prefetture: seconda e terza area.
2. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione contraente, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto da parte dell'Amministrazione contraente.
3. L'Amministrazione contraente tramite la richiesta preliminare di fornitura a firma del Supervisore indicherà la descrizione della professionalità richiesta, il settore di specializzazione e grado di esperienza necessario, la modalità e durata presunta della prestazione lavorativa, la sede, i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Amministrazione contraente.
4. Il Fornitore entro i termini da lui indicati in Offerta Tecnica, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto.
5. L'Amministrazione, verificata l'idoneità delle figure professionali richieste, procederà ad emettere l'ordinativo di fornitura.

Articolo 12 - Corrispettivi

1. Per il servizio oggetto della presente Convenzione l'Amministrazione corrisponde al Fornitore, per ogni ora effettivamente prestata, l'importo determinato dal prodotto aritmetico tra il moltiplicatore offerto e la tariffa oraria lorda fissa per profilo professionale, previsto dai vigenti CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali, per il personale che verrà impiegato presso le Amministrazioni pubbliche locali, e CCNL Comparto Ministeri degli Interni, per il personale che verrà impiegato presso le Prefetture, il tutto secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara, oltre IVA sulla parte imponibile.
2. La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata all'Aggiudicatario con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l'Amministrazione contraente.
3. L'Amministrazione contraente si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purchè preventivamente autorizzate.
4. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolata secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL. Il corrispettivo relativo ad

eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria.

5. In caso di rinnovo dei Contratti del Comparto Regioni-Autonomie locali e Ministeri relativi alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
6. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione contraente.
7. Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dall'Amministrazione contraente, la quale provvederà anche a comunicare al Fornitore l'importo complessivo dei buoni pasto corrisposti, al fine di consentire allo stesso l'eventuale trattenuta in busta paga.
8. L'Amministrazione contraente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. L'Amministrazione contraente provvederà al pagamento del servizio e i pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente così compilate: ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura anche Aggiuntivo e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente e deve essere completata dei seguenti dati: nominativo del lavoratore; numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; tariffa oraria, così come derivante dall'offerta economica e dalla prestazione resa; retribuzione accessoria e costo unitario della stessa; IVA secondo la normativa vigente; importo totale della fattura.
4. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese

successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. ____, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc _____.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata dalle Amministrazioni Contraenti.
9. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta, il meccanismo della fatturazione elettronica.
10. Si rammenta che nel caso di aggiudicazione a un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, fermo restando il rispetto delle quote e dei sevizi dichiarati in sede di partecipazione e/o risultanti dall'atto costitutivo e fatto salvo quando previsto dalla legge, considerata la peculiarità e la possibile suddivisione anche geografica dell'attività tra le imprese costituenti il raggruppamento medesimo, ciascuna Amministrazione aderente potrà concordare con il Fornitore la possibilità di fatturare l'importo dell'Ordinativo nei confronti della/e impresa/e che effettivamente svolge/ono il servizio.
11. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell'Amministrazione contraente, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Regione.
7. Si procederà a verificare che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà del Commissario Straordinario Delegato e della

Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 15 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 - Penali

1. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
2. In applicazione del comma 3 dell'art. 145 e dell'art. 298 del D.P.R. n.207/2010 le penali applicate saranno stabilite nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare dell'Ordinativo di Fornitura, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, per qualsiasi tipologia di inadempimento o

adempimento non conforme a quanto previsto nel Capitolato tecnico o nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore.

3. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre il Commissario Delegato Straordinario potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; la Ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso il Commissario Straordinario Delegato/ l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la

cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

Articolo 17 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva di importo pari a _____ eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti dovranno trasmettere i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata su richiesta del Commissario Delegato Straordinario.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o il Commissario Delegato Straordinario hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 18 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le parti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456

Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di raccomandata a.r., dall'Amministrazione contraente, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m., l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
   a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
   b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
   c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
   d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
   e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
   f) h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
   g) i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
   h) j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
   i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
4. Il Commissario Straordinario Delegato, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r,

senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
f) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione contraente e/o dallo stesso Commissario Delegato Straordinario, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, il Commissario Straordinario Delegato e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere

la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto delle stesse parti al risarcimento dell'ulteriore danno.
9. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Commissario Delegato Straordinario e/o le Amministrazioni, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
10. Rimangono salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa e (D.lgs. 276/2003) dalla contrattazione di settore.

Articolo 20 - Recesso

1. Il Commissario Delegato Straordinario ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
   ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
   iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
   ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
   iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fatto salvo quanto già previsto all'articolo 19 comma 10.

Articolo 21 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

   _____

   _____

2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non si autorizzerà il subappalto.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, si procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Commissario Delegato Straordinario e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le parti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Commissario Delegato Straordinario potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

    ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

    Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 23 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig._____ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Commissario Straordinario Delegato, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

1. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 24 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e il Commissario Delegato Straordinario, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Commissario Delegato Straordinario, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei

dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. Oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, si eseguiranno i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il sottoscrittore risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
   a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

d) nel trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 28 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle parti, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

Articolo 29 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m.

Articolo 30 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

_____, lì ___ ___ ___

IL COMMISSARIO	IL FORNITORE
_____	_____

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna

ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE

TRA

Il Commissario Straordinario Delgato

E

Società, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA/C.F. domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a il , e residente a in Via , giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità, "Fornitore");

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 15 Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 25 (Foro competente), Articolo 26 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 27 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola finale).

IL FORNITORE

_____

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

ALLEGATO 6

SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna

Oggetto: *Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna*

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in _____ Partita IVA _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicatele sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

☐ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____[1], come da copia allegata, e di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

ovvero

☐ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____[2], come da copia allegata, nonché di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

pertanto, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura, si avvale della seguente impresa:

Impresa Ausiliaria: _____

Legale rappresentante: _____

Sede Legale: _____

Codice Fiscale _____ P.I. _____

_____

[1] Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa
[2] Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna

Iscrizione C.C.I.A.A. di _____ n. _____

Requisiti forniti : 1) _____

2) _____

Ecc….[3]

ED A TAL FINE ALLEGA:

A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;
2. attesta il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, di cui l'Impresa concorrente si avvale per poter essere ammessa alla gara;
3. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
4. si obbliga verso la Ditta concorrente e la Agenzia, nonché le, a fornire i predetti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione della Convenzione, ovvero non sia più in grado per qualsiasi motivo di dare regolare esecuzione ai contratti, rendendosi inoltre responsabile in solido con la Ditta concorrente nei confronti della Agenzia e delle Amministrazioni Contraenti in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
5. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I./Rete di Imprese, né in qualità di ausiliario di altra Impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare in caso di fallimento nel corso della gara ovvero

[3] La ditta concorrente deve indicare le risorse ed i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che dovranno essere messi a disposizione della Impresa ausiliaria

dopo la stipulazione del contratto, o comunque nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

ovvero

nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi sopra previsti;

C. originale o copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

_____, lì _____ .

Firma del legale rappresentante[4]

_____

[4] La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita